

Processo verbale della seduta del CAL del 22 marzo 2021 – Allegato E

Deliberazione n. 11 del 22 marzo 2021

Oggetto: Proposta di legge del Consiglio delle Autonomie locali avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)”. Approvazione

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa	X		21	Lungarotti Paola (<i>Delega Ass. Stefano Santoni</i>)	X	
2	Bacchetta Luciano (<i>Delega Ass. Luciana Bassini</i>)		X	22	Maggiore Devid		X
3	Basili Sauro		X	23	Malvetani Giuseppe		X
4	Betti Cristian		X	24	Marcelli Daniele	X	
5	Bontempi Giovanni		X	25	Mele Francesca	X	
6	Borghesi Erika	X		26	Mescolini Martina	X	
7	Bruschini Monica	X		27	Mori Emanuela		X
8	Burico Matteo (<i>Delega Vicesindaco Andrea Sacco</i>)		X	28	Nannarone Michele		X
9	Carizia Luca		X	29	Presciutti Massimiliano	X	
10	Carletti Chiara		X	30	Proietti Stefania		X
11	Cecconelli Maurizio		X	31	Romizi Andrea		X
12	Cesaro Michele		X	32	Ruggiano Antonino	X	
13	Chinnici Alice		X	33	Sigismondi Elia		X
14	Crea Giuseppe	X		34	Stirati Filippo Maria		X
15	De Rebotti Francesco		X	35	Tardani Roberta		X
16	Ferracchiato Monia		X	36	Terenzi Nicola		X
17	Gareggia Francesco		X	37	Valentini Enrico		X
18	Latini Leonardo (<i>Delega Assessore Cristiano Ceccotti</i>)	X		38	Volpi Sara		X
19	Lattanzi Giampiero		X	39	Zuccherini Stefano		X
20	Loretoni Cesare		X	40	Bacchetta Luciano (Pres. Provincia)		X

PRESENTI 11 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che la riforma del Titolo V della Costituzione ha portato alla ridefinizione complessiva del sistema dei rapporti intercorrenti tra lo Stato, le Regioni e le altre autonomie territoriali in base ad un modello che è stato definito di federalismo cooperativo e in tale ambito è stato previsto, dall'articolo 123 della Costituzione, l'obbligo per le Regioni di disciplinare nei rispettivi Statuti il Consiglio delle Autonomie locali;

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie Locali è dunque una forma organizzativa stabile di raccordo tra enti, vocata a dare attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, unico organo di confronto ad essere esplicitamente previsto nella Costituzione quale "luogo" di rappresentanza degli interessi degli enti locali e di dialogo con la Regione;

Visto che sulla scorta di detta previsione costituzionale la Legge statutaria della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21, all'art. 28, comma 2, dispone che sia la legge regionale a disciplinare la composizione dell'organo, in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilendo le risorse necessarie per il suo funzionamento;

Visto altresì che l'articolo 29 dello Statuto, dopo avere indicato in modo puntuale alcune competenze del CAL, in particolar modo per quanto concerne l'espressione di pareri obbligatori sulle proposte relative al conferimento di funzioni agli enti locali, al bilancio, al sistema tributario e finanziario, alla programmazione e pianificazione regionale, prevede tra l'altro che: *"Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali"*;

Considerato che nell'ambito delle funzioni propositive attribuite al Consiglio delle Autonomie locali preme qui ricordare in specie come l'articolo 35 dello Statuto regionale includa il CAL tra i soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa;

Visto che nel corso degli anni si sono riscontrati diversi problemi di funzionamento della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

Preso atto che i componenti del CAL sono giunti alla determinazione della necessità di apportare modifiche e integrazioni alla normativa suddetta, ritenendo fondamentale migliorare il funzionamento di un organo che come ricordato è di rango costituzionale, affinché possa svolgere in modo ancora più puntuale il ruolo di consultazione tra autonomie locali e Regione;

Udita l'illustrazione della proposta di legge da parte della Presidente del CAL durante la seduta del 18 febbraio 2021, il generale apprezzamento espresso dai componenti presenti e la contestuale decisione di rinviare la votazione alla seduta successiva, per dar modo agli uffici di lavorare al drafting della legge;

Dato atto che la proposta di legge corredata da una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata portata all'attenzione dell'organo collegiale per la sua approvazione nella seduta del CAL del 22 marzo 2021 che si è svolta in collegamento in videoconferenza dalla Sala Trasimeno dell'Assemblea legislativa;

Vista la proposta dell'Assessore del Comune di Bastia Umbra Stefano Santoni di disciplinare che la possibilità di delega che la modifica alla l.r. 20/2008 estende anche ai componenti elettivi, sia vincolata e resa possibile per gli appartenenti esclusivamente al medesimo Gruppo cui

apparteneva il Consigliere (che deve essere sostituito) al momento della sua elezione in seno al CAL;

Dato atto del generale accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto dall'Assessore Santoni;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: "Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Ritenuto di porre in votazione la proposta di legge avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)" con il seguente emendamento:

"Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 20/2008 è aggiunto il seguente:

La delega può essere conferita solo a un Consigliere comunale del Gruppo a cui apparteneva il delegante al momento della sua elezione in seno al CAL."

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

Esito: Il CAL approva

DELIBERA

1. di approvare la Proposta di legge del Consiglio delle Autonomie locali avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)" di cui all'allegato A che fa parte integrale e sostanziale alla presente Deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa e alla Presidente della Giunta regionale e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

ALLEGATO 1

OGGETTO: Proposta di legge del Consiglio delle Autonomie locali avente ad oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)”.

Relazione illustrativa

La riforma del Titolo V della Costituzione ha portato alla ridefinizione complessiva del sistema dei rapporti intercorrenti tra lo Stato, le Regioni e le altre autonomie territoriali in base ad un modello che è stato definito di federalismo cooperativo.

In tale ambito è stato tra l'altro previsto l'obbligo per le Regioni di disciplinare nei rispettivi Statuti il Consiglio delle autonomie locali. Come noto infatti l'articolo 123 della Costituzione al quarto comma prevede che: *“In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”*.

Il legislatore costituzionale del 2001 ha dunque voluto inserire il Consiglio delle Autonomie Locali nella Carta Fondamentale come forma organizzativa stabile di raccordo tra enti, vocata a dare attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, unico organo di confronto ad essere esplicitamente previsto nella Costituzione quale “luogo” di rappresentanza degli interessi degli enti locali e di dialogo con la Regione.

Sulla scorta di detta previsione costituzionale lo Statuto della Regione Umbria si occupa di dettare norme che concernono la funzione e le competenze del Consiglio delle autonomie locali, in particolare agli articoli 28, 29 e 35.

In primo luogo si ricorda che la previsione di cui all'art. 28, comma 2 dello Statuto, dispone che sia la legge regionale a disciplinare la composizione dell'organo, in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilendo le risorse necessarie per il suo funzionamento. La previsione contenuta all'articolo 29 dello Statuto, dopo avere indicato in modo puntuale alcune competenze del CAL, in particolar modo per quanto concerne l'espressione di pareri obbligatori sulle proposte relative al conferimento di funzioni agli enti locali, al bilancio, al sistema tributario e finanziario, alla programmazione e pianificazione regionale, prevede tra l'altro che: *“Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.”*

Alle funzioni più propriamente consultive svolte dal Consiglio delle Autonomie locali si associano infatti, per effetto delle normative regionali, funzioni propositive di espressione di pareri facoltativi, funzioni di studio e informazione che configurano il CAL quale sede di approfondimento e confronto sulle problematiche di interesse locale, funzioni di nomina e designazione di propri rappresentanti in seno a organismi regionali e inoltre funzioni di concertazione, che individuano nel Consiglio delle Autonomie locali la sede della Conferenza deputata alla realizzazione delle intese previste nelle leggi regionali e di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

Nell'ambito delle funzioni propositive attribuite al Consiglio delle Autonomie locali, preme qui ricordare in specie come l'articolo 35 dello Statuto regionale includa il CAL tra i soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa.

Dal momento che nel corso degli anni si sono riscontrati diversi problemi di funzionamento della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), i componenti del CAL sono giunti alla determinazione della necessità di apportare modifiche e integrazioni alla normativa suddetta, ritenendo fondamentale migliorare il funzionamento di un organo che, come ricordato in premessa, è di rango costituzionale, affinché possa svolgere utilmente il ruolo di consultazione tra autonomie locali e Regione.

Le modifiche e integrazioni che si propongono con la presente proposta di legge, oltre che a semplificare le procedure elettorali per il rinnovo del CAL, riguardano una serie di aspetti che vengono evidenziati di seguito.

La l.r. 20/2008, sulla base del cui dispositivo si sono svolte nel 2019 le ultime procedure per il rinnovo dell'organo, ha infatti mostrato soprattutto in questa specifica circostanza la necessità di una sua revisione in chiave di semplificazione, efficacia ed adeguatezza delle norme. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche riguardo ad altri aspetti della disciplina vigente.

In particolare all'**Articolo 1** della proposta di legge viene disciplinata la possibilità di istituire premi di laurea, attraverso la modifica alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della l.r. 20/2008: tale previsione si è resa necessaria per poter rendere operativo il programma di attività del CAL 2020-2022. Inoltre, sempre al comma 2, alle lettere h) e h-bis) è stata rivista la tempistica sia per quanto riguarda la presentazione del programma di attività, in modo da consentire al Consiglio delle Autonomie locali di segnalare il proprio fabbisogno finanziario nell'ambito del processo di formazione del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa e sia per quanto riguarda la trasmissione della relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente, in modo che la stessa possa essere presentata prima dell'approvazione del rendiconto regionale.

All'**Articolo 2** è contenuta la previsione di un meccanismo virtuoso di informazione degli esiti dei pareri deliberati dal Consiglio delle Autonomie locali prevedendo, in sostanza, una modifica ai commi 8 e 10 dell'art. 3 della l.r. 20/2008. Si dispone in particolare, al comma 8, una comunicazione anche al Consiglio delle Autonomie locali da parte della Giunta regionale, per gli atti di propria competenza su cui è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto e per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello Statuto. Con la modifica del comma 10, si prevede invece la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali, da parte dell'Assemblea legislativa, delle proprie deliberazioni su atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, qualora l'Assemblea ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL. Queste nuove previsioni consentono di esercitare un monitoraggio sugli esiti dei pareri deliberati dal Consiglio delle Autonomie locali, al pari di quanto fatto da altre Regioni quali Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana.

Gli Articoli che vanno dal 3 al 9 riguardano la revisione e la semplificazione del meccanismo elettorale per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali: senza andare a modificare il numero e la composizione dell'organo, di cui fanno parte sia Sindaci che Consiglieri Comunali, viene previsto un alleggerimento degli adempimenti a carico dei Comuni, cui viene lasciata maggiore libertà nella scelta delle modalità di individuazione dei propri delegati e nella presentazione dei candidati alle elezioni del CAL.

L'**Articolo 3** modifica l'art. 6 della l.r. 20/2008, prevedendo che il Consiglio delle Autonomie locali sia composto sia da membri elettivi (Consiglieri), come avveniva già in passato, che designati (Sindaci): si tratta in questo caso di una nuova previsione della Proposta di legge, come verrà meglio specificato negli articoli successivi.

L' **Articolo 4** sostituisce l'articolo 7 della l.r. 20/2008 prevedendo l'individuazione dei delegati da parte dei Comuni senza specificare l'organo deputato ad operare la scelta, ma lasciando l'ente locale libero stabilire le modalità di designazione. Viene inoltre specificato che l'atto di convocazione delle assemblee elettorali da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa debba indicare le modalità di presentazione delle candidature. Poiché infatti la costituzione delle liste aveva determinato nelle precedenti elezioni talune difficoltà in mancanza del numero necessario di candidati disponibili e in presenza invece di meccanismi temporali stringenti per la presentazione delle liste medesime, è stata immaginata una maggiore elasticità nella presentazione delle candidature da parte dei Comuni. In particolare la proposta di legge prevede che il Presidente dell'Assemblea legislativa, che presiede senza diritto di voto l'assemblea degli elettori, raccolga in apertura della seduta le candidature che i delegati indicati da ciascun Comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (all'articolo 6 della presente proposta tale meccanismo è previsto anche per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), presentano il giorno stesso delle votazioni per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali. Se le candidature presentate dai delegati e corredate dall'accettazione delle stesse sono più di una, tale elenco dovrà rispettare il principio della rappresentanza di genere. Viene infine prevista la formazione, al termine delle operazioni di voto, di una graduatoria dei candidati non eletti, composta da almeno cinque nominativi, ai fini della sostituzione dei componenti del CAL che cessano dalla carica per qualsiasi motivo.

All' **Articolo 5**, che sostituisce l'art. 7 bis della l.r. 20/2008, viene completamente rivista la modalità di individuazione dei Sindaci dei Comuni con meno di quindicimila abitanti (i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti sono membri di diritto) rappresentati in seno al Consiglio delle Autonomie locali i quali, anziché essere eletti, sono ora designati dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'articolo 1, comma 54 lettera c) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni), analogamente a quanto disciplinato in molte altre Regioni (a titolo di esempio: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Veneto). Rimane invariato il numero di Sindaci (3 in rappresentanza di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000, di cui 2 per la Provincia di Perugia e 1 per quella di Terni e 5 in rappresentanza dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, di cui 3 per la Provincia di Perugia e 2 per la Provincia di Terni). Nel caso in cui le designazioni non dovessero pervenire entro 45 giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, lo stesso comunica i nominativi pervenuti al Presidente della Giunta per gli opportuni seguiti e il Consiglio delle Autonomie locali si costituisce e inizia ad operare con i Consiglieri eletti e i Sindaci designati, fatte salve le successive integrazioni per questi ultimi. Anche questa modifica normativa è nel segno di un ulteriore alleggerimento del meccanismo elettorale, dal momento che i Sindaci vengono ora designati.

All' **Articolo 6** la l.r. 20/2008 viene integrata con l'articolo 7 bis 1 che disciplina la modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, prevedendo che essa si svolga in maniera analoga a quanto previsto all'art. 4 della presente proposta di legge per i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano rispettivamente, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000, 2 delegati, e per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, 1 delegato.

L' **Articolo 7** della proposta di legge sostituisce l'art. 7 ter della l.r. 20/2008, prevedendo la comunicazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale, da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, delle designazioni dei Sindaci pervenute e dei risultati delle elezioni del

Consiglio delle Autonomie locali, ai fini della nomina e della costituzione dell'organo.

All'**Articolo 8**, si dispone, con una modifica all'articolo 8 della l.r. 20/2008, la nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali con decreto del Presidente della Giunta, anche in mancanza di una o più o di tutte le designazioni dei Sindaci, fatte salve le successive integrazioni.

All'**Articolo 9**, che sostituisce l'articolo 10 della l.r. 20/2008, viene previsto un nuovo termine per quanto riguarda la convocazione delle assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, che diventa di novanta giorni, anziché sessanta, dalla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative o del turno di ballottaggio se previsto. Nel calcolo di tale nuovo termine non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto. Anche questa previsione vuole favorire i Comuni, disponendo un congruo periodo affinché gli stessi possano individuare i propri delegati e comunicarli all'Assemblea legislativa. Viene altresì previsto che la decadenza dei membri del CAL per effetto della cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia o Consigliere comunale, venga dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

La proposta di legge prevede inoltre nuove cause di decadenza dei membri del CAL per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o a 5 sedute complessive nell'anno solare. Da detto calcolo sono escluse le sedute alle quali abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti. Viene demandata al Regolamento interno del CAL l'individuazione della cause di assenza giustificata.

Sono inoltre disciplinate le modalità di sostituzione dei componenti dell'Ufficio di presidenza del CAL, in caso di loro cessazione.

Viene infine specificato che i membri dichiarati decaduti sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti e che, qualora non si possa procedere alla sostituzione per assenza di candidati, il CAL possa comunque operare con i restanti membri in carica, salvo che a decadere siano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti (quindi 9 Consiglieri).

L'**Articolo 10** sostituisce l'art. 11 della l.r. 20/2008, prevedendo che la possibilità di delegare spetti non solo ai membri di diritto ma anche ai membri elettivi, nei riguardi non solo dei componenti delle giunte, ma anche dei consiglieri comunali, in quanto tale possibilità consentirebbe un maggior coinvolgimento degli amministratori locali nell'attività del Consiglio delle Autonomie locali. Viene inoltre previsto che sia possibile delegare solo Consiglieri comunali appartenenti allo stesso Gruppo di appartenenza del delegante al momento della sua elezione in seno al CAL. La delega deve essere conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare e non è ammesso che uno stesso delegato sostituisca più componenti del CAL.

L'**Articolo 11** modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 20/2008 specificando che il tipo di supporto che l'Assemblea legislativa assicura al Consiglio delle Autonomie locali per il suo funzionamento, è anche di tipo finanziario. Seppur la garanzia di adeguate risorse finanziarie, oltre che umane e materiali, era comunque desumibile dall'art. 14 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale, si è ritenuto giusto integrare l'articolo con tale opportuna puntualizzazione.

All'**Articolo 12** viene disposta l'introduzione, con una modificazione all'art. 13 della l.r. 20/2008, di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dal valore simbolico. L'importo del gettone è stabilito nella misura massima di 30 euro dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito dalla legge 122/2010. Tale introduzione incontra il limite nelle vigenti disposizioni in materia di divieto di cumulo: ciò comporta che lo stesso viene erogato solo agli amministratori che non percepiscono altra indennità nella giornata di svolgimento della

seduta del Consiglio delle Autonomie locali per la carica ricoperta. Conseguentemente a questa nuova previsione con l'**Articolo 13**, viene modificato anche l'articolo 14 della l.r. 20/2008 relativo alle disposizioni finanziarie, prevedendo che i gettoni di presenza insieme ai rimborsi spesa già previsti, siano a carico e nei limiti delle risorse già stanziare per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa.

L'**Articolo 14** inserisce nella proposta di legge una norma transitoria in base alle quale viene rinviata l'entrata in vigore di alcune norme della l.r. 20/2008 come modificata dalla presente proposta (in particolare gli articoli 6 7, 7 bis, 7 bis 1, 7 ter, 8, e 10, comma 1) a far tempo dal verificarsi del rinnovo del CAL a seguito di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione, Viene altresì disposto che fino al rinnovo del Cal successivo all'entrata in vigore della presente proposta di legge, i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.

Relazione Tecnico – Finanziaria

L'**Articolo 1** prevede la possibilità, per il Consiglio delle Autonomie locali, di istituire Premi di Laurea. Tale disposizione, necessaria per far fronte ad una previsione contenuta nel Programma di attività del CAL per gli anni 2020-2022, comporta una spesa stimata di € 11.000,00 a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa ed è finalizzata alla corresponsione di 4 premi di laurea, dell'importo di € 2.000,00 ciascuno, cui vanno aggiunti i costi delle relative ritenute. La copertura di tali oneri viene identificata nella Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 – Capitolo 65701/99.0 "CAL - Borse di studio".

L'**Articolo 2** disciplina le comunicazioni che la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa devono inviare al Consiglio delle Autonomie locali nel caso in cui si discostino dal parere obbligatorio reso dal CAL. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 3** disciplina la composizione del CAL con membri di diritto, membri eletti e membri designati. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale-

L'**Articolo 4** disciplina le modalità di presentazione delle candidature da parte dei Consiglieri comunali dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti delegati alle assemblee elettorali per il rinnovo del CAL. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 5** disciplina la designazione dei Sindaci da parte delle Assemblee dei Sindaci di cui all'articolo 1, comma 54 lettera c) della legge 7 aprile 2014 n. 56. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 6** disciplina le modalità di presentazione delle candidature da parte dei Consiglieri dei

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delegati alle assemblee elettorali per il rinnovo del CAL. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 7** dispone la comunicazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale, delle designazioni dei Sindaci pervenute e dei risultati delle elezioni del Consiglio delle Autonomie locali, ai fini della nomina e della costituzione dell'organo. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 8** dispone la nomina dei componenti del CAL anche in mancanza di una o più o di tutte le designazioni dei Sindaci, fatte salve le successive integrazioni. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 9** prevede nuovi termini per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali e nuovi casi di decadenza dei membri del CAL. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 10** prevede che anche i componenti elettivi del CAL, oltre che i membri di diritto, possano delegare la propria partecipazione alle sedute. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**Articolo 11** puntualizza che l'Assemblea legislativa deve assicurare il funzionamento del CAL assegnando le necessarie risorse finanziarie, oltre che umane e materiali. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale

All'**Articolo 12** la proposta di legge introduce quale nuova voce di spesa un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali di € 30,00, prevedendo, all'articolo 13, che tale spesa sia a carico e nei limiti delle risorse già stanziato per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa.

La natura di questa spesa non consente una quantificazione analitica e precisa del suo ammontare, in quanto non è possibile prevedere esattamente, a fronte del divieto di cumulo esistente in materia, il numero dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, o dei soggetti da loro delegati alla partecipazione alle singole sedute, che potranno fruire del gettone di presenza.

Si è dunque proceduto alla stima degli oneri della proposta di legge facendo ricorso all'utilizzo di criteri di natura prudenziale: stimando che dei 41 membri del Consiglio delle Autonomie locali, generalmente partecipano alle sedute una media di 24 componenti, considerato un numero di sedute pari a quello del 2020, ovvero 16, gli oneri annuali per la corresponsione dei gettoni di presenza si aggirerebbe intorno ad € 12.000,00 annui.

La copertura di tali oneri viene identificata nella Missione 1 – Programma 1 - Titolo 1 - Capitolo 65001 “Consiglio delle Autonomie locali- Rimborsi spese componenti”.

L'**Articolo 13**, modifica l'articolo 14 della l.r. 20/2008 relativo alle disposizioni finanziarie, prevedendo che i gettoni di presenza insieme ai rimborsi spesa che sono già previsti, siano a carico e nei limiti delle risorse già stanziato per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa.

L'**Articolo 14** inserisce nella legge una norma transitoria. La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge:

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, dopo le parole: "*o con lo Stato*" sono aggiunte le seguenti: "*, istituendo a tal fine anche premi di laurea destinati annualmente alle migliori tesi di laurea aventi ad oggetto le tematiche individuate nel programma di attività di cui alla lettera h*".
2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente: "*h) presenta, entro il 1° settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, il programma delle attività riferito al triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario presunto. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, tenuto conto del programma presentato dal CAL e sentito il Presidente del CAL, determina le relative risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa a disposizione del CAL per la realizzazione del programma;*".
3. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente: "*h-bis) trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa che la inoltra ai consiglieri regionali.*".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: "*dello Statuto regionale*" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché dandone comunicazione al CAL*".
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: "*dei componenti*" sono aggiunte le seguenti: "*; le deliberazioni aventi ad oggetto detti atti sono trasmesse al CAL*".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, le parole: "*e membri elettivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*nonché dai membri eletti e designati di cui al comma 3*".
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, l'alea è sostituito dal seguente: "*Sono, inoltre, membri del CAL:*".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, le parole: "*eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis*" sono sostituite dalle seguenti: "*designati ed eletti secondo le modalità previste dagli articoli 7 bis e 7 bis I*".
4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008 le parole: "*eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis*" sono

sostituite dalle seguenti: “*designati e eletti secondo le modalità previste dagli articoli 7 bis e 7 bis I*”.

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 20/2008)

1. L’articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)

1. Ai fini dell’elezione dei Consiglieri comunali di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell’Assemblea legislativa convoca l’assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Comuni che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell’atto di convocazione, non partecipano all’assemblea degli elettori. L’atto di convocazione individua inoltre le modalità per la presentazione delle candidature.

2. Il Presidente dell’Assemblea legislativa che presiede, senza diritto di voto l’assemblea degli elettori, raccoglie in apertura della seduta le candidature. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti. Per la finalità di cui al presente comma, i delegati indicati da ciascun Comune presentano uno o più elenchi di candidati disponibili ad accettare l’incarico nel rispetto del principio della rappresentanza di genere.

3. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ciascun delegato esercita il diritto di voto con la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. Ai fini della sostituzione dei componenti che cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l’assemblea dei delegati predispone, subito dopo l’elezione, sulla base degli elenchi presentati e tenendo conto dei nominativi dei candidati che hanno ricevuto uno o più voti ma non sono stati eletti, una graduatoria che contenga almeno cinque nominativi. In caso di mancato accordo sui nominativi da inserire nella graduatoria, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede alla sua definizione mediante sorteggio tra tutti i candidati degli elenchi non eletti ai sensi del comma 3.

5. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.”.

Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 7 bis della l.r. 20/2008)

1. L’articolo 7 bis della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 bis

(Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)

1. I membri Sindaci previsti dall’articolo 6, comma 2, lettere b) e c) sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) tra i Sindaci che appartengono alle rispettive categorie demografiche e nel numero secondo quanto di seguito indicato per ciascuna Provincia:

a) cinque Sindaci della Provincia di Perugia di cui due scelti tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e tre scelti tra i Sindaci dei

Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti;

b) tre Sindaci della Provincia di Terni di cui uno scelto tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti e due scelti tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro 45 giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente dell'Assemblea legislativa, fatte salve le successive integrazioni, comunica comunque i nominativi pervenuti, o l'eventuale mancanza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.”.

Art. 6

(Integrazione alla l.r. 20/2008)

1. Dopo l'articolo 7 bis della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis 1

(Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 7 ter della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 ter

(Disposizioni comuni)

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7 bis 1 sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7 bis e i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.”.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 20/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 2 e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, anche in mancanza di una o più o di tutte le designazioni previste all'articolo 7 bis, fatte salve le successive integrazioni. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 10 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Rinnovo e decadenza)

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballottaggio se previsto. Nel calcolo del suddetto termine di novanta giorni non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. I membri del CAL decadono altresì in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o se nell'arco di un anno solare sono stati assenti ingiustificati a cinque sedute. Le cause di assenza ingiustificata sono stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9.

4. Il comma 3 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti.

5. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL, si procede, nella prima seduta utile successiva alla nomina del sostituto, alla nuova elezione, che si svolge ai sensi dell'articolo 9, comma 1. La cessazione dalla carica di uno dei due vice Presidenti comporta la rielezione di entrambi.

6. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia.

7. I componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti predisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 4, come richiamato anche dall'articolo 7 bis 1, secondo l'ordine indicato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.

8. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.”.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 11 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Deleghe)

1. I membri di cui all'articolo 6 possono delegare a rappresentarli nelle singole sedute gli amministratori dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La delega può essere conferita solo a un Consigliere comunale del Gruppo a cui apparteneva il delegante al momento della sua elezione in seno al CAL

2. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.

3. *Non è ammesso che uno stesso delegato sostituisca più componenti del CAL.*”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/2008, le parole “*e materiali*”, sono sostituite dalle seguenti: “*, materiali e finanziarie*”.

Art. 12

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 20/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2008, è inserito il seguente:

“1-bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00.”.

Art. 13

(Modificazione all'articolo 14 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 le parole: “*I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi*” sono sostituite dalle seguenti: “*I gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 1bis,*”.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Le modifiche degli articoli 6 e 8 della l.r. 20/2008, come inserite dalla presente legge, nonché gli articoli 7, 7 bis, 7 ter della l.r. 20/2008, come sostituiti dalla presente legge, l'articolo 7 bis 1, come inserito dalla presente legge e l'articolo 10, comma 7, della l.r. 20/2008, come sostituito dalla presente legge, si applicano a far tempo dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008, come sostituito dalla presente legge, relativo alle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione.

2. Fino al rinnovo del Cal successivo all'entrata in vigore della presente legge i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.